



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 73

DEL 07/11/2019

OGGETTO:

Ala Giuseppe – Morgana Vincenzo / Comune di Naro, ricorso per ottemperanza, autorizzazione costituzione in giudizio e conferimento incarico.

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di novembre alle ore 13,25 e seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

- | | | |
|-------------------------------|--------------|-------|
| • Brandara Maria Grazia Elena | Sindaco | |
| • Burgio Pasquale | Assessore | |
| • Cangemi Calogero | Assessore | |
| • Cremona Serena | Vice Sindaco | |
| • Lombardo Dario | Assessore | |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Vinciguerra ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale, invita i membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il responsabile del procedimento dichiara preliminarmente di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90;

PREMESSO CHE:

- è stato notificato, via pec in data 28/10/2019, ricorso per ottemperanza, davanti al TAR Sicilia di Palermo, da parte dei signori Ala Giuseppe e Morgana Vincenzo contro questo Comune per l'esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze n. 811/2018 e n. 817/2018 della Corte d'Appello di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicate in data 09/08/2018;

-il giudicato di cui alle sentenze de quibus si è formato in seguito e a conclusione del contenzioso di cui a seguire:

- i ricorrenti Ala e Morgana (utilizzati dal Comune di Naro, quali vigili urbani, con reiterati contratti a tempo determinato e a tempo parziale a 18 ore settimanali, in base ad apposite leggi regionali che espressamente prevedono la reiterazione della proroga ed il loro finanziamento al 90% dell'intera retribuzione) hanno ricorso distintamente e separatamente al Giudice del Lavoro:

a) in via principale, per accertare e dichiarare l'inefficacia del termine, e conseguentemente per fare accertare e dichiarare che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal raggiungimento del 36° mese di servizio;

b) in via subordinata, per accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno, pari a tutte le retribuzioni, anche maturate, ed a tutti gli istituti contrattuali economici, anche di fine rapporto, che avrebbe percepito in costanza di rapporto, sino al raggiungimento dei limiti pensionistici e quindi tutte le contribuzioni valide ai fini del trattamento di pensione e/o quiescenza;

- il Tribunale di Agrigento ha respinto i ricorsi con distinte sentenze n. 20/2015 e 23/2015, impugnate dai ricorrenti dinanzi la Corte d'Appello di Palermo che con distinte sentenze N. 783/2016 e 788/2016 ha respinto gli appelli;

- le suddette sentenze sono state impugnate in Corte di Cassazione che, con distinte sentenze n. 25674/2017 e 25672/2017 hanno cassato le sentenze di secondo grado, con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo;

- riassunte le rispettive cause in Corte d'Appello di Palermo, il Comune di Naro è stato condannato al risarcimento danni di cui alle sentenze n.811/2019 e n. 817/2019 della Corte d'Appello di Palermo/Sezione Lavoro, entrambe pubblicate il 09/08/2019

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Naro ha ottemperato le sentenze n. 811/2018 e n. 817/2018 della Corte d'Appello di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicate in data 09/08/2018, anziché adempiendo la condanna risarcitoria, con la sopravvenuta stabilizzazione dei dipendenti Ala Giuseppe e Morgana Vincenzo, dal momento che gli stessi sono stati assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 01/05/2019, rispettivamente con contratto individuale di lavoro n. 567 del 16/04/2019 (Ala Giuseppe) e n. 587 del 16/04/2019 (Morgana Vincenzo), in esecuzione delle DD.DD. n. 126 del 21/03/2019, avente per oggetto *“Presa atto verbale e graduatoria finale, formulata dalla Commissione Giudicatrice per lo svolgimento delle procedure di stabilizzazione n. 3 posti di Agente VV.UU.”* e n. 157 del 08/04/2019, avente per oggetto *“Dichiarazione di nomina vincitori selezione n. 3 posti di Agente VV.UU. a 18 ore settimanali ed approvazione schema di contratto individuale”*;

- per giurisprudenza consolidata, la stabilizzazione è alternativa al risarcimento del danno, il quale è stato riconosciuto e/o viene riconosciuto dalla giurisprudenza solo ed esclusivamente in alternativa alla stabilizzazione, (*cfr., da ultimo, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani che ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato di una dipendente "contrattista" ed ha stabilito che l'intervenuta "stabilizzazione ha già risarcito il ricorrente rispetto al subito abuso dell'applicazione di contratti plurimi a tempo determinato"*), in conformità al più recente orientamento espresso al riguardo dalla C.G.U.E. ;

- ai titolari di contratti a termine va riconosciuta dai giudici la refusione dei danni soltanto ove non avvenuta l'assunzione a tempo indeterminato;

- nei casi di specie è invece intervenuta la stabilizzazione che implicitamente esclude il diritto al risarcimento;

- ciò, d'altronde, emerge anche dalle memorie, a suo tempo depositate dai rispettivi ricorrenti nei giudizi di primo e secondo grado, nelle quali si fa riferimento, per esempio, alla sentenza Cass., n.22552 del 2016, sui contratti a termine della scuola, che ha riconosciuto il risarcimento del danno, ove non intervenuta la stabilizzazione, e alla giurisprudenza CGUE sull'interpretazione restrittiva delle direttive comunitarie;

RITENUTO CHE:

- l'assunzione a tempo indeterminato dei dipendenti interessati ai rispettivi giudicati deve intendersi come sostanziale esecuzione dei giudicati medesimi che, pur prevedendo unicamente il risarcimento danni, possono essere ritenuti eseguiti (e dunque pienamente soddisfatti) con la sopravvenuta stabilizzazione, pertanto è opportuno difendere adeguatamente le ragioni dell'Ente e resistere in giudizio;

RILEVATO CHE:

- le linee guida n. 12 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Delibera n. 907 del 24/10/2018, forniscono le direttive per l'affidamento dei servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici,

- nell'ambito del nuovo *Codice dei contratti pubblici* di cui al d.lgs. n. 50/2016 i **servizi legali** (relativi alla rappresentanza legale dell'ente da parte di un avvocato) risultano espressamente ricompresi (**art. 17, co. 1, lett. d n.1**) tra i cd. *servizi esclusi*, cui pertanto – ferma restando la nuova qualificazione in termini di *servizio* – non si applicano le disposizioni del medesimo *Codice* (art. 17, co. 1), risultando tuttavia il relativo affidamento assoggettato al rispetto dei *principi generali* di cui all'**art. 4** del nuovo Codice quali *l'economicità, l'efficacia, l'imparzialità, la parità di trattamento, la trasparenza, la proporzionalità, la pubblicità*;

DATO ATTO CHE:

si può procedere all'affidamento diretto degli di cui all'art. 36 co. 2 lett. a del D.lvo n. 50/2016 ma sulla scorta del regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali;

VISTI:

- l'atto di ricorso per ottemperanza innanzi al Tar di Palermo prot. n. 15827 del 28/10/2019,
- le sentenze della Corte d'Appello n. 811/2018 e 817/2018
- Il Codice dei Contratti,
- Il Regolamento Comunale per il conferimento e la disciplina degli incarichi legali,
- l'Orel,
- Il D. L.vo n. 267/2000,

SI PROPONE

1) di prendere atto del ricorso per ottemperanza innanzi al TAR di Palermo;

2) autorizzare la costituzione in giudizio davanti al TAR Sicilia di Palermo, per le motivazioni di cui in premessa, al fine di resistere al ricorso per ottemperanza delle sentenze n. 811/2018 e n. 817/2018 emesse dalla Corte d'Appello di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicate in data 09/08/2018, proposto da parte dei signori Ala Giuseppe e Morgana Vincenzo contro questo Comune;

3) di demandare al Responsabile di Settore competente la definizione del procedimento di conferimento dell'incarico de quo, conferendo eventualmente al legale incaricato - ove sussistano le condizioni di convenienza per l'Ente - mandato per addivenire eventualmente ad una risoluzione bonaria e transattiva della lite, sia in sede stragiudiziale che in corso di giudizio;

4) demandare al responsabile di settore competente l'attività gestionale successiva alla predetta nomina nonché la successiva assunzione del corrispondente impegno di spesa.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Rosa Troisi)

IL SINDACO PROPONENTE
(On. Maria Grazia Elena Brandara)

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE.....

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE.....

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente,

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 12 L.R. 30/2000,

Con votazione unanime resa a scrutinio palese

D E L I B E R A

di accogliere la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

.....

.....